

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER  
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA  
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED  
EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI  
E  
CONVENZIONE-QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE**

**Durata dal 01.01.2019 al 31.12.2023**

**Proroga al 30.06.2024**

## PREMESSO CHE

- l'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";
- il comma 28 dello stesso articolo impone ai Comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a Comunità montane di gestire in forma associata mediante Unione o Convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- che l'articolo 9, comma 3, della l.r. 19/08 attribuisce alle Comunità montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai Comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione;
- che sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del Tuel prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune
- che con riferimento alle funzioni in materia di servizi sociali, l'articolo 18, comma 11 bis della l.r. 3/2008 prevede che la dimensione territoriale ottimale sia costituita di norma dall'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona;
- che la Comunità montana del Piambello associa a sé Comuni appartenenti a due diversi distretti territoriali del piano di zona di cui alla legge 328/00, quello di Arcisate (per i Comuni già facenti parte della disciolta Comunità Montana Valceresio) e quello di Luino (per i Comuni già facenti parte della disciolta Comunità Montana della Valganna e Valmarchirolo) e che pertanto i servizi facenti parte della funzione sociale, non attribuiti ai distretti del piano di zona, possono essere enucleati in un'unica funzione avente le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del citato d.l. 78/2010, gestibile in forma associata per il tramite della Comunità montana, ente comune cui fanno capo gli enti appartenenti ai due distretti territoriali;
- che nessuno dei Comuni, interessati alla funzione associata, possiede dipendenti addetti ai servizi di cui la funzione in parola. La delega comporta il trasferimento con le modalità di cui alla presente convenzione esclusivamente delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per il suo esercizio;

tutto quanto sopra premesso

tra

- la Comunità Montana del Piambello, rappresentata dal Responsabile del Servizio, in forza di deliberazione dell'Assemblea n.     del     , con cui è stato approvato il presente schema di convenzione

e

i comuni firmatari in calce al presente atto

si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

### Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Comunità montana del Piambello (di seguito definita anche “Comunità montana”) – che assume il ruolo di ente capofila della Convenzione – ed i Comuni ad essa aderenti (di seguito definiti “Comuni associati” o semplicemente “Comuni”) per le seguenti gestioni:

~~a) gestione funzione associata, da parte della Comunità Montana, individuata dall'articolo 14, comma 27, lettera g) del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, definita quale “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione” (di seguito definita “funzione”).~~ **(disapplicato a decorrere dal 01.01.2024)**

b) gestione associata di servizi od interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Tali attività sono raggruppate in due aree:

b.1) servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale;

b.2) attività od interventi rivolti a rispondere a bisogni sociali del territorio da strutturare in base alle esigenze dei Comuni richiedenti. Tali attività o prestazioni non devono già essere tra quelle erogate dal piano di zona di riferimento dei Comuni interessati.

2. I Comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie atte all'esercizio delle attività di cui al comma precedente, ove non diversamente previsto.

~~3. Con la presente Convenzione i Comuni di cui al gruppo a) dei firmatari in calce al presente testo di convenzione delegano la Comunità montana ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 14, comma 27, lettera g) e comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, l'articolo 9, commi 3 e 3 bis della l.r. 19/08 e l'articolo 30 del Tuel, l'esercizio in forma associata della funzione sociale, dando atto che essa si compone necessariamente delle attività di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo eventualmente attivate dai predetti Comuni.~~ **(disapplicato a decorrere dal 01.01.2024)**

4. I Comuni di cui al precedente comma pongono a fondamento dell'esercizio in forma associata il perseguimento di elevati standard gestionali e la realizzazione, dove possibile, di economie di scala.

5. I Comuni di cui al gruppo b) dei firmatari in calce al presente testo di convenzione aderiscono alla presente convenzione ai sensi del comma 1 lettera b) del presente articolo, ovvero per la gestione associata di attività od interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona, senza la delega della funzione fondamentale sociale. Per l'avvio delle singole e specifiche gestioni si procederà ai sensi dei successivi artt. 2 e 3 con l'approvazione di un apposito protocollo di adesione atto ad esplicitare l'interesse del Comune per l'intervento o l'attività e le modalità di regolazione in merito dei rapporti tra la Comunità Montana ed i Comuni. L'anzidetto protocollo è sottoscrivibile esclusivamente previa sottoscrizione della presente Convenzione che ha la valenza di accordo quadro della gestione convenzionata di cui al comma 1 e di cui esso stesso costituisce mero atto di derivazione in termini di definizione delle norme di esercizio.

6. I sottoscrittori della presente convenzione concordano che, a seguito dell'iter di prima adesione, l'ulteriore ingresso nella presente Convenzione da parte di ulteriori Comuni facenti parte della Comunità

Montana del Piambello sia subordinato all'esclusivo assenso formale preliminare da parte della Comunità montana. Ciò premesso, l'adesione avviene in forma unilaterale con deliberazione consiliare del Comune interessato e, ferma restando l'invarianza della convenzione, senza necessità di recepimento dalle altre parti. L'adesione successiva all'iter di prima adesione come normata al presente comma è ammessa solo per la gestione associata di servizi di cui all'art. 1 comma 1 lettera b).

7. La presente convenzione ha durata quinquennale, dal 01.01.2019 al 31.12.2023. **La vigenza della presente convenzione è prorogata al 30.06.2024 esclusivamente per le attività di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo. Le attività di cui al comma 1 lettera a) (delega delle funzione) cessano di essere esercitate al 31.12.2023, ciò comportando la conseguenza disapplicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 del comma 1 lettera a) e del comma 3 del presente articolo, e di tutte le disposizioni regolanti la gestione della delega di funzione. Sino al 30.06.2024 resta integralmente operante la struttura gestionale prevista dall'art. 4 comma 3, anche al fine di gestire la transizione al nuovo assetto ed il passaggio ai comuni dei rapporti attivi a seguito della cessazione della gestione della funzione associata.**

## Articolo 2

### Attività oggetto della convenzione: attività od interventi sociali

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione, ai sensi art. 1 comma 1 lettera b), potranno richiedere l'attivazione di attività od interventi sociali rispondenti ai bisogni della popolazione di riferimento. La richiesta dovrà pervenire con almeno n. 4 mesi di anticipo rispetto alla necessità di operatività dell'attività o dell'intervento richiesto per consentire alla Comunità montana di attivare l'iter necessario.

Rientrano espressamente nelle attività e negli interventi attivabili ai sensi del presente articolo quelli inerenti l'assistenza domiciliare delle persone fragili, i servizi diurni a valenza socio-educativa o socio-assistenziale, attività di prevenzione sociale, le prestazioni sociali individualizzate, l'attivazione di progetti sociali tesi ad ottenere finanziamenti di terzi. L'elencazione sopra esposta non è comunque da ritenersi esaustiva, restando la possibilità di avviare attività od interventi rientranti in ambiti sociali differenti da quelli citati.

2. Per le ogni attività ed intervento la Comunità Montana procederà ad elaborare la bozza di protocollo di adesione e la bozza di capitolato di appalto, qualora sia previsto il ricorso ad affidamenti esterni, contenenti le caratteristiche dell'attività/intervento da attivare. L'adesione all'attività od intervento avviene mediante l'approvazione del protocollo di adesione precedentemente citato - da adottarsi con deliberazione dei rispettivi Organi esecutivi - in cui verranno esplicitate le modalità di rapporto tra la Comunità Montana ed i Comuni.

3. La Comunità Montana si riserva la possibilità di decidere se attivare o meno le attività e/o interventi richiesti sulla base del numero di Comuni richiedenti e delle caratteristiche del servizio atteso.

4. Non potranno essere attivati servizi od interventi previsti nel piano di zona di riferimento dei Comuni.

## Articolo 3

### Attività oggetto della convenzione: servizio di segretariato sociale professionale

1. Il servizio di segretariato sociale professionale (art.1, comma 1, lett. a) , erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale, comprende le attività di informazione sui servizi sociali rivolta a tutta la

cittadinanza, aiuto nella corretta utilizzazione dei servizi e contributo alla programmazione dei servizi sociali attraverso la funzione di osservatorio che consegue dalla conoscenza degli utenti. Segue al segretariato sociale la presa in carico di persone fragili o che necessitano di interventi sociali anche in raccordo con i servizi specialistici.

2. Le caratteristiche del servizio verranno descritte in un capitolato di appalto che sarà sottoposto alla valutazione dei Comuni interessati.

3. Ogni Comune in fase di adesione alla convenzione protocollo di adesione dovrà indicare il numero di ore settimanali di prestazioni sociali professionali di cui intende usufruire durante il periodo previsto per l'appalto del servizio.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di svolgimento delle attività afferenti alla funzione sociale associata**

**(commi barrati disapplicati a decorrere dal 01.01.2024)**

~~1. Le attività inerenti la delega del servizio sociale alla Comunità Montana vengono garantite, a partire dal servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale, di cui al precedente art. 3.~~

~~2. Ogni Comune, a seguito della valutazione effettuata dal servizio di segretariato sociale professionale, individua nelle forme e nei modi previsti dalla propria organizzazione lo specifico bisogno sociale e provvede a trasmettere alla Comunità montana la relativa documentazione e le necessarie risorse. La Comunità montana attua quanto necessario per la soddisfazione del bisogno individuato dal Comune.~~

3. Per lo svolgimento delle attività delegate la Comunità montana procederà ad assumere un coordinatore del servizio sociale associato ed un istruttore amministrativo secondo un fabbisogno orario da calcolare sulla base degli interventi richiesti dai Comuni che hanno delegato la funzione. Il costo del coordinatore responsabile del servizio sociale associato è posto carico dei Comuni aderenti.

4. I costi di cui al presente articolo saranno addebitati ai Comuni che hanno delegato la funzione sociale di cui all'art. 1 comma 4, anche in caso di recesso e fino allo scadere della presente convenzione.

#### **Articolo 5**

##### **Rapporti finanziari**

1. Tutti i costi relativi ai servizi indicati nella presente Convenzione sono a carico dei Comuni associati. La Comunità Montana del Piambello si assume il costo del personale amministrativo necessario per il buon funzionamento dei servizi previsti nella presente convenzione.

2. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno i Comuni, che hanno delegato la funzione sociale, trasferiscono alla Comunità montana una quota di risorse economiche pari al 30% della spesa relativa al fabbisogno sociale dell'anno precedente. Tale quota costituisce la dotazione iniziale di ogni singolo ente per la realizzazione degli interventi. Esaurito tale budget, l'individuazione del fabbisogno sociale che prevedere l'effettuazione di una spesa dovrà essere corredata dal relativo trasferimento di risorse.

3. Il corrispettivo per il servizio di segretariato sociale professionale – che viene corrisposto dai Comuni che hanno aderito alle gestioni sub art. 1 comma 1, lett. a e b.1) – è quantificato come somma del costo del servizio ai sensi del comma 1 del presente articolo e del corrispettivo sostenuto dalla Comunità montana per il Responsabile del Servizio –viene ripartito nel seguente modo:

- a) il 20% del costo sulla base della popolazione residente alla data del 31.12.2018
- b) l'80% del costo sulle ore di servizio previsto settimanalmente nel proprio Comune.

4. Tutti i servizi od interventi attivati ai sensi della presente Convenzione sono in ogni caso sostenuti dagli stessi Comuni sulla base del relativo utilizzo o su eventuali altri parametri che dovranno essere indicati nel relativo protocollo di adesione.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, l'adesione alla presente Convenzione comporta il pagamento alla Comunità Montana di una quota annua di € 500,00 per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e di € 350,00 annui per quelli che hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Tali quote vengono versate a titolo di rimborso forfettario per la gestione della presente Convenzione.

## **Articolo 6**

### **Regolamentazione per lo svolgimento della funzione. Potestà tariffaria.**

1. Le parti convengono che essendo demandato alla Comunità Montana l'esercizio della funzione, la cui titolarità resta in capo a ciascun Comune, quest'ultimo esercita sia la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione che quella tariffaria di cui all'articolo 119, comma 2, della Costituzione, entro i limiti di compatibilità con le disposizioni di cui alla presente convenzione. I proventi del servizio sono di rispettiva competenza di ciascun Comune associato.
2. In nessun caso dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 possono derivare disposizioni organizzative per la Comunità montana.

## **Articolo 7**

### **Organizzazione della funzione sociale delegata**

1. L'organizzazione della funzione spetta alla Comunità montana che vi dà corso in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione e alle disposizioni che disciplinano l'attività degli enti locali territoriali.
2. L'esercizio della funzione è incardinata all'interno della struttura della Comunità Montana, che vi provvede con le modalità del proprio ordinamento.

## **Articolo 8**

### **Personale, beni e strutture, ufficio unico**

1. La Comunità montana esercita la funzione delegata utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie o ad essa trasferite da parte dei Comuni associati o da altri soggetti. I Comuni associati mettono a disposizione della Comunità montana le proprie sedi per l'esercizio della funzione.

2. E' costituito presso la Comunità Montana l'ufficio unico per la gestione della funzione sociale e dei servizi delegati, incardinato nella struttura dell'ente. L'individuazione ed il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio avviene secondo le modalità in atto nell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal CCNL Funzioni Locali.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

1. Il recesso dalla Convenzione è possibile esclusivamente a seguito dell'espletamento di un procedimento di valutazione volto ad accertare che esso non arrechi danni o aggravii di costi a carico degli altri Comuni aderenti e della Comunità Montana, e che non esponga la stessa Comunità Montana in qualità di stazione appaltante a responsabilità di qualsiasi genere in ordine ai rapporti contrattuali con gli appaltatori dei servizi.
2. Il Comune che intende recedere dovrà inviare apposita comunicazione con la quale manifesta la propria intenzione di voler recedere dalla convenzione. Tale comunicazione deve avvenire con n.3 mesi di anticipo rispetto alla data in cui si vuole esercitare il recesso.
3. Il recesso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Comunità Montana del Piambello comunica con lettera l'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 1 e l'accettazione della richiesta di recesso.
4. Nel caso in cui il recesso non sia possibile nei tempi richiesti dal Comune, le parti concorderanno il periodo di tempo necessario per concludere la convenzione senza che vi siano danni o aggravii di costi per la Comunità Montana del Piambello.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente